



Sent. N°

N° RACC

Cron. n°

Rep. n°

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 26.5.2010, n° 10693 cronologico dell'Ufficiale Giudiziario di Udine ed iscritta al n° 3011/2010 R.A.C.C.

Da

A e B

con il proc. Avv. e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. del Foro di Udine, per mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

C S.P.A. ORA C S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

con il proc. Avv. e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. del Foro di Udine, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONTRO

**D S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, GIA' S.R.L., ORA
FALLIMENTO D S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: azione di nullità contrattuale e restituzione somma.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE:**

All'udienza del 10.6.2013 il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti costituite hanno concluso come dai rispettivi allegati a verbale di udienza dd. 8.4.2013. All'esito della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della seguente motivazione:

Innanzitutto, quanto alla eccezione formulata dalla convenuta C s.p.a. in liquidazione di non proseguibilità del presente giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento di D s.r.l. in liquidazione, stante la *vis attractiva* del foro fallimentare, va osservato che le sentenze di mero accertamento non rientrano nell'ambito della competenza esclusiva del

Tribunale Fallimentare e che la parte attrice ha anche rinunciato alla domanda restitutoria inizialmente formulata nei confronti di D s.r.l. in liquidazione (cfr. Cass. n. 17279/2010). Invece, va accertata e dichiarata la incompetenza del Tribunale di Udine in favore del Tribunale Fallimentare ex art. 24 L.F. rispetto alle azioni proposte da C s.p.a. in liquidazione nei confronti della curatela fallimentare, trattandosi di domande di condanna, restitutorie e risarcitorie (nello specifico, come ribadito in sede di precisazione delle conclusioni: domanda di manleva, domanda ulteriore di condanna della curatela alla restituzione in proprio favore dell'importo finanziato, oltre alla domanda risarcitoria) che ben possono venire separate dalla domanda principale senza pregiudizio alcuno nei confronti delle parti.

Ciò premesso, va accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato dagli attori con la società ora fallita per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1346 cod.civ. e 70 ss. codice del consumo. Infatti, non è dato comprendere a quale associazione gli attori abbiano inteso aderire; in che cosa consistesse il certificato di proprietà acquistato; quale fosse l'unità abitativa facente parte del complesso residenziale oggetto del contratto e le sue caratteristiche concrete, come pure i periodi dell'anno dell'acquisito diritto di godimento: una assoluta indeterminatezza non disgiunta da capziose modalità attraverso le quali l'affare è stato proposto ai potenziali acquirenti.

La nullità del contratto di finanziamento, invece, oltre a derivare, *ab origine*, da violazione dell'art. 124, comma 3, T.U.B. per omessa "*analitica descrizione dei beni e dei servizi*" (ciò in quanto in contratto, alla voce "*bene o servizio finanziato*", è unicamente riportato il dato: "*Club.....*"), è anche derivata, sotto altro e diverso profilo, in conseguenza della accertata nullità del contratto collegato di vendita. Il collegamento tra i due negozi (contratto di vendita e contratto di finanziamento) emerge palese dalla semplice considerazione che, per un verso, il finanziamento è stato prospettato ed offerto agli attori dalla stessa venditrice, la quale aveva già precedentemente stipulato una convenzione con C s.p.a. al fine di svolgere questa sua attività di vendita

di certificati di associazione e per altro verso dalle clausole contenute nel contratto di finanziamento (art. 1) e nel contratto d'acquisto, in particolare la clausola n. 3, ove è indicato che il pagamento potrà avvenire mediante finanziamento da parte di società finanziaria "*indicata dalla società venditrice*". D'altronde: o la società finanziaria ha agito autonomamente rispetto alla parte venditrice e, dunque, l'oggetto del finanziamento non poteva essere ridotto alla semplice dicitura "*Club*", assolutamente indeterminata, ovvero la società finanziaria già conosceva la destinazione delle somme mutate e, dunque, nella specie si è stipulato un "*mutuo di scopo*". Ne consegue, all'evidenza, che, trattandosi di contratto obbligatorio e non già reale, venendo meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non già al mutuatario, bensì direttamente ed esclusivamente al venditore che di quella somma ha beneficiato.

In conclusione, accertata e dichiarata la nullità sia del contratto di vendita stipulato tra gli attori e la convenuta D s.r.l. in liquidazione, ora Curatela del Fallimento D s.r.l. in liquidazione, sia del contratto di finanziamento stipulato tra gli attori e la convenuta C s.p.a. in liquidazione, C s.p.a. in liquidazione va condannata alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme percepite in forza del contratto di finanziamento 27.9.2005 con gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo. Vanno invece rigettate le domande tutte formulate dalla convenuta C s.p.a. in liquidazione nei confronti degli attori.

Le spese seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, dando atto che è stata espletata attività introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **dichiara** la nullità del contratto di vendita stipulato tra gli attori e D s.r.l. in liquidazione ora Fallimento D s.r.l. in liquidazione;
- 2) **dichiara** la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra gli attori e C s.p.a. in liquidazione;
- 3) **condanna** C s.p.a. in liquidazione alla restituzione in favore degli attori delle somme percepite in forza del contratto di finanziamento dd. 27.9.2005, con gli interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
- 4) **dichiara** la incompetenza dell'adito Tribunale di Udine in favore del Tribunale Fallimentare a conoscere delle domande formulate da C s.p.a. in liquidazione nei confronti della curatela del fallimento D s.r.l. in liquidazione ex art. 24 L.F.;
- 5) **rigetta** ogni ulteriore domanda proposta da C s.p.a. in liquidazione nei confronti degli attori;
- 6) **condanna** C s.p.a. in liquidazione al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €. 2.284,57 di cui €. 2.100,00 per compenso ed € 18,57 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Udine, 10.6.2013

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani